

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA



Roma - Martedì, 7 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
In Italia	Abb. annuo . . . L. 200	In Italia	Abb. annuo . . . L. 120
» semestrale »	100	» semestrale »	60
» trimestrale »	50	» trimestrale »	30
» Un fascicolo »	4	» Un fascicolo »	4
All'Estero	Abb. annuo . . . L. 400	All'Estero	Abb. annuo . . . L. 240
» semestrale »	200	» semestrale »	120
» trimestrale »	100	» trimestrale »	60
» Un fascicolo »	4	» Un fascicolo »	4
Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (cartelle, cartelle)			
In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . L. 100	All'Estero	Abb. annuo . . . L. 300
» Un fascicolo »	Prezzi vari.	» Un fascicolo »	Prezzi vari raddopp.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» o tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e del Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio «Inserzioni» della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 282.

Sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Enti locali Pag. 497

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. 283.

Attribuzione al Consiglio dei Ministri delle funzioni della Commissione di vigilanza sui servizi della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza Pag. 498

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 284.

Acceleramento della procedura di ripartizione delle terre di uso collettivo fra i contadini Pag. 498

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 ottobre 1944, n. 285.

Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l'epurazione dell'Amministrazione Pag. 500

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1944.

Divieto di macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino Pag. 503

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del direttore generale amministrativo dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia «E.N.D.S.I.» Pag. 504

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 504

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 282.

Sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Enti locali.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, numero 453;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino ad un anno dalla conclusione della pace il Ministro per il tesoro è autorizzato a consentire, di anno in anno, la sospensione dell'obbligo del versamento, da parte delle provincie e dei comuni delle rate di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti per tutti indistintamente i mutui loro concessi.

Rimane ferma la corresponsione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi per i mutui per i quali il concorso stesso è stato concesso.

Art. 2.

Sulle somme che in applicazione del presente decreto non saranno versate alle pattuite scadenze sono dovuti gli interessi nella stessa misura di quella stipulata per il mutuo.

Tali interessi faranno esclusivamente carico agli Enti locali.

Art. 3.

Le somme di cui all'art. 1 devono essere destinate dalle provincie e dai comuni solamente alle spese obbligatorie di bilancio, desinanti dall'attuale stato di guerra.

Art. 4.

L'ammontare delle rate differite, con gli interessi ad esse afferenti, verrà pagato, a decorrere dall'anno successivo a quello della scadenza del mutuo, in quote di importo non superiore a quello stabilito per la estinzione del mutuo stesso.

Alla relativa sistemazione sarà provveduto entro l'anno successivo alla conclusione della pace.

Rimangono fermi, per i pagamenti differiti di cui al presente decreto, le garanzie, le condizioni e tutte le modalità di pagamento stabilite per il mutuo originario.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 139. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. 283:

Attribuzione al Consiglio dei Ministri delle funzioni della Commissione di vigilanza sui servizi della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti o le gestioni annesse, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1914, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1913, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1914, n. 141;

Ritenuta la necessità di assicurare il regolare svolgimento della gestione della Cassa depositi e prestiti e delle altre aziende e istituzioni annesse;

Ritenuto che la Commissione di vigilanza nelle attuali contingenze e per la sua stessa composizione non potrebbe esercitare le sue attribuzioni né essere ricostituita;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a che non si renda possibile la ricostituzione della Commissione di vigilanza sui servizi della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, le funzioni della Commissione stessa sono esercitate dal Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 137. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 284.

Acceleramento della procedura di ripartizione delle terre di uso collettivo fra i contadini.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 3 agosto 1891, n. 510, e 6 agosto 1891, n. 518;

Visti i Regi decreti 22 maggio 1921, n. 751; 28 agosto 1924, n. 1484; 16 maggio 1926, n. 895, convertiti in legge con modificazioni, con la legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 332, che approva il regolamento per la legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Vista la legge 16 marzo 1931, n. 377;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1914, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I commissari per la liquidazione degli usi civici, su richiesta dei Comuni e delle Università o Associazioni agrarie, possono, per la durata della guerra e fino ad un anno dopo la conclusione della pace, autorizzare, in deroga alle vigenti disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 332, nonché della legge 16 marzo 1931, n. 377, la concessione e l'utenza con l'obbligo di migliorare, delle terre con-

nientemente utilizzabili per la cultura agraria di cui al 1° comma dell'art. 11 della sopra detta legge 16 giugno 1927.

Art. 2.

La concessione è fatta mediante ripartizione in quote, costituenti congrue unità colturali, da assegnarsi ai capi famiglia indicati nell'art. 51 del regolamento di esecuzione 26 febbraio 1928, n. 332, che siano coltivatori diretti del Comune o della frazione, con preferenza per quelli meno abbienti, purchè diano affidamento di trarne la maggiore utilità.

Art. 3.

Il piano di ripartizione, con la indicazione delle opere di miglioria che i concessionari debbono eseguire, dei canoni da imporsi a costoro nonchè del termine infra il quale le opere di miglioria debbono essere eseguite, è compilato dal tecnico comunale o da altro tecnico, all'uopo incaricato dal Comune, dalla Università o Associazione agraria, in un termine brevissimo ed in ogni caso, non superiore ai quindici giorni.

Art. 4.

Compilato il piano di ripartizione, il sindaco od il presidente dell'Università od Associazione agraria formula un bando da pubblicarsi nell'albo pretorio e nei principali luoghi del Comune e della frazione, col quale tutti i capi di famiglia che credono di avere diritto a concorrere alla assegnazione delle terre sono invitati a presentare le domande per l'assegnazione delle quote nel termine di giorni otto dalla pubblicazione del bando medesimo.

Qualora il capo famiglia sia assente per causa di guerra può concorrere all'assegnazione un congiunto o un altro suo rappresentante.

Art. 5.

Agli atti di ripartizione sono applicabili le disposizioni degli articoli 49 ultimo comma (salvo per ciò che riguarda il termine ridotto dal precedente articolo) e degli articoli 50, 52, 53, 54, 55 del citato regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

Le domande per l'assegnazione delle quote ed il ricorso al commissario contro il deliberato della Commissione comunale sono però redatti in carta semplice.

Art. 6.

Scaduto il termine di cui all'art. 4 il sindaco o il presidente dell'Università o dell'Associazione agraria trasmette immediatamente le domande alla Commissione di cui all'art. 52 del regolamento approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 332, la quale forma l'elenco degli aventi diritto nel termine di giorni dieci dalla data di ricezione delle domande stesse.

Il sindaco o il presidente dell'Università o dell'Associazione agraria, alla sua volta, trasmette tutti gli atti ed i ricorsi al commissario per gli usi civici, il quale deve formare l'elenco definitivo entro il termine di giorni quindici dalla ricezione degli atti e dei ricorsi.

Nella prima domenica successiva alla formazione definitiva dell'elenco la Commissione di cui all'art. 52 del regolamento di esecuzione procede al sorteggio delle quote fra gli assegnatari.

Il verbale di sorteggio è subito trasmesso al commissario il quale constatata la regolarità, emana, entro cinque giorni il decreto di assegnazione. Questo decreto costituisce il titolo dei quotisti.

Art. 7.

L'assegnazione delle unità fondiari risultanti dalla ripartizione è fatta con l'obbligo della osservanza delle condizioni stabilite nel piano di ripartizione da accertarsi dall'Ispettorato provinciale agrario.

Le unità fondiari non possono in nessun caso essere divise, alienate o cedute sotto pena di ridevoluzione all'Ente concedente.

Le unità fondiari ridevolute o abbandonate sono riassegnate a norma degli articoli 5 e 6 del presente decreto.

Eseguite le migliorie di cui all'art. 3, che sono di volta in volta accertate dall'ispettore provinciale agrario, il commissario provvede a trasformare le concessioni in enfiteusi perpetue. All'atto della concessione in enfiteusi sono fissati i canoni definitivi, a norma dell'art. 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Art. 8.

Per tutto il termine indicato nell'art. 1 del presente decreto, in pendenza delle operazioni di liquidazione degli usi civici sulle terre dei privati, il commissario può, con decreto motivato, su domanda degli Enti interessati, sentito l'ispettore provinciale agrario e le parti, attribuire, a titolo di compenso provvisorio, sulla liquidazione definitiva, ai Comuni, frazioni di Comuni, Università o Associazioni agrarie, una quota parte dei terreni sui quali pacificamente si esercita l'uso civico di semina.

La quota, determinata dal commissario in base alla scala dei compensi stabilita nell'art. 5 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, viene ripartita secondo le norme del presente decreto.

Art. 9.

I provvedimenti di concessione provvisoria e definitiva, preveduti dal presente decreto sono soggetti alle tasse fisse minime di registro e di trascrizione.

Salvo quanto disposto nel comma precedente, tutti gli atti e i provvedimenti necessari per la ripartizione e la concessione delle terre o per la liquidazione provvisoria ai sensi dell'art. 8 sono esenti da qualsiasi tributo e dai diritti catastali di voltura.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENI
— GULLO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 312.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 ottobre 1944, n. 235.

Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l'epurazione dell'Amministrazione.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il procedimento per l'epurazione prevista dal titolo II del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, è promosso dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Art. 2.

Le Amministrazioni indicate nell'art. 11 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, denunciano all'Alto Commissario gli impiegati dipendenti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del decreto legislativo suddetto. Esse trasmettono all'Alto Commissario le notizie e gli elementi in loro possesso, riguardanti quei dipendenti per i quali possono rendersi applicabili le disposizioni degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo suddetto.

Qualora però le Amministrazioni medesime ritengano di avere elementi sufficienti per il giudizio di epurazione a carico dei loro dipendenti, procedono direttamente alla denuncia alle Commissioni giudicatrici che, in tal caso, ne daranno comunicazione all'Alto Commissario, trasmettendo il nominativo dell'inculpato prima di procedere al giudizio.

L'Alto Commissario può, ove lo ritenga, avocare a sé l'iniziativa del procedimento.

L'Alto Commissario, in base agli elementi pervenuti gli dalle Amministrazioni o dalle Commissioni o da lui raccolti con istruttorie compiute direttamente dal proprio ufficio, promuove il procedimento di epurazione davanti alle Commissioni di primo grado nei riguardi di coloro per i quali egli ritiene applicabili la dispensa o le sanzioni disciplinari stabilite dal titolo II del decreto legislativo suddetto.

Art. 3.

L'Alto Commissario può chiedere alle Amministrazioni informazioni e documenti, che non possono essere rifiutati.

Se essi involgono segreti politici o militari, occorre l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale può stabilire le modalità da seguire per la visione o la consegna dei documenti.

Art. 4.

La Commissione di primo grado, ricevuta la richiesta di procedimento con gli atti relativi, provvede a contestare all'interessato gli addebiti con invito a presentare le deduzioni entro un termine prefisso, che in ogni caso non può essere inferiore a giorni dieci.

Entro questo termine l'interessato ha facoltà di consultare gli atti nella segreteria della Commissione.

Art. 5.

Le deduzioni difensive sono presentate alla segreteria della Commissione.

L'impiegato che risiede in Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione può presentare le sue deduzioni al capo dell'ufficio al quale è addetto.

Il capo dell'ufficio trasmette senza indugio le deduzioni alla segreteria della Commissione.

Art. 6.

La Commissione di primo grado, sulla base degli elementi raccolti e delle deduzioni dell'interessato, compie le indagini che ritiene necessarie ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, e quindi adotta le sue deliberazioni succintamente motivate.

Art. 7.

Nei casi indicati dall'art. 14 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, la Commissione per l'epurazione, in luogo della dispensa dal servizio, delibera l'applicazione di sanzioni disciplinari di minore gravità ai sensi dell'articolo medesimo, quando ritenga di poter escludere la settarietà o la intemperanza fascista.

Art. 8.

Non si fa luogo all'applicazione di alcuna sanzione quando le qualifiche indicate nell'art. 14 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, sono state attribuite senza corrispondenza all'effettivo stato di fatto.

Parimenti non si fa luogo all'applicazione di alcuna sanzione nei riguardi di coloro che siano stati ufficiali della m.v.s.n. per effetto di incorporazioni collettive nella milizia di reparti provenienti da altri corpi dello Stato senza una specifica richiesta degli interessati.

Tuttavia si fa luogo all'applicazione della dispensa dal servizio e delle altre sanzioni previste dall'art. 14 del decreto suddetto nei riguardi di coloro che abbiano sfruttato l'attribuzione delle qualifiche e l'incorporazione nella milizia per conseguire vantaggi particolari diversi da quelli preveduti in via generale per tutti coloro che si trovano nelle medesime condizioni.

Art. 9.

I ricorsi dell'interessato e dell'Alto Commissario avverso la deliberazione della Commissione di primo grado sono presentati nella segreteria della detta Commissione e sono da questa trasmessi, unitamente agli atti, alla Commissione centrale.

L'impiegato che risiede in un Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione di primo grado può presentare il ricorso al capo dell'ufficio al quale è addetto.

Il capo dell'ufficio trasmette senza indugio il ricorso alla segreteria della Commissione di primo grado per il corso ulteriore.

Art. 10.

Le conclusioni delle Commissioni di epurazione sono dalle rispettive segreterie comunicate all'Amministrazione dalla quale l'impiegato dipende per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 11.

L'Alto Commissario, qualora ravvisi sussistere contro un impiegato sottoposto a procedimento per l'epurazione elementi tali da rendere necessaria la sospensione dall'ufficio, ne fa proposta motivata al Ministro o al Prefetto competente per l'adozione del relativo provvedimento ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Il Ministro o il Prefetto, qualora non ritenga di accogliere la richiesta dell'Alto Commissario, gliene dà subito avviso e ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale spetta la decisione definitiva.

Il provvedimento di sospensione può essere sempre revocato, anche in pendenza del procedimento di epurazione, dalla stessa autorità che lo ha emesso, previo parere favorevole dell'Alto Commissario, quando vengono meno gli elementi che lo abbiano reso necessario. Nel caso di parere negativo la detta autorità può provocare la decisione definitiva del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 12.

La Commissione centrale per l'epurazione ha i medesimi poteri attribuiti alle Commissioni di primo grado dall'art. 19 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Davanti alla Commissione centrale possono essere prodotti nuovi elementi sia da parte dell'interessato sia da parte dell'Alto Commissario.

La Commissione centrale può concludere per una sanzione più grave di quella ritenuta applicabile dalla Commissione di primo grado, anche quando l'Alto Commissario non abbia proposto ricorso.

Art. 13.

L'epurazione per le aziende private concessionarie di pubblici servizi, le quali hanno la sede e svolgono le loro attività in una sola provincia, è fatta dalla Commissione prevista dal terzo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

I provvedimenti concernenti il personale delle aziende predette sono adottati dal Prefetto.

Art. 14.

Per le aziende speciali dipendenti da Amministrazioni o da Enti pubblici, quale secondo membro della Commissione di epurazione può essere nominato sia un funzionario dell'azienda interessata sia un funzionario dell'Amministrazione o dell'Ente pubblico da cui essa dipende.

Nel caso di commissione unica per più aziende, ferma restando la norma del comma precedente, l'autorità competente può designare il secondo membro tra il personale di una qualunque delle aziende stesse.

La disposizione del primo comma si applica anche alle aziende riconosciute di interesse generale nei confronti delle Amministrazioni che su di esse esercitano il controllo.

Art. 15.

In deroga al disposto del terzo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, le Commissioni di epurazione per gli enti previsti nel comma stesso e nell'art. 13 del presente decreto sono nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentito l'Alto Commissario, ferma restando, per la loro composizione, la disposizione dell'articolo precedente per le aziende ivi previste. Presidente della Commissione sarà, in ogni caso, un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo.

Può essere nominata una Commissione avente competenza per più di una provincia.

Per il comune di Roma e le aziende dipendenti la Commissione è nominata dal Ministro per l'interno; il secondo membro può essere scelto sia fra il personale del Comune sia fra quello del detto Ministero.

Le Commissioni di epurazione per le aziende private concessionarie di pubblici servizi e per quelle riconosciute di interesse nazionale possono essere nominate, oltre che dall'autorità competente, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 16.

Per le Amministrazioni statali, le quali hanno personale numeroso in sedi periferiche, possono essere nominate, nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, Sottocommissioni aventi competenza per il personale in servizio in una o più provincie.

Le Commissioni possono aver sede in provincia.

Art. 17.

In ogni provincia il Prefetto, insieme col delegato dell'Alto Commissario, prepara il materiale istruttorio relativo agli impiegati da sottoporre al giudizio della Commissione di epurazione.

Art. 18.

Le Commissioni centrali, previste dall'art. 23, terzo comma, del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, sono composte di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, di quattro membri scelti dal Ministro competente, previo parere, ove esistano, degli organi incaricati della tenuta dell'albo in Roma, fra gli esercenti della professione, arte o mestiere, e di due altri membri designati dall'Alto Commissario.

Nella nomina delle Commissioni previste dal primo comma dell'articolo predetto, il Ministro competente o l'autorità da lui delegata può prescindere dalla designazione degli organi incaricati della tenuta dell'albo, ove essi non esistano.

Art. 19.

Le Commissioni incaricate di rivedere le iscrizioni agli albi, a termine dell'art. 23 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, applicano i criteri di cui agli articoli 12, n. 1, 13 e 14 dello stesso decreto. Esse liberano la cancellazione quando il comportamento dell'iscritto sia stato tale da compromettere il decoro e la dignità professionale o comunque da farlo ritenere indegno di continuare nell'esercizio professionale, arte o mestiere.

Negli altri casi, in luogo della cancellazione, viene disposta la sospensione temporanea dall'esercizio della professione, arte o mestiere.

Si applica anche agli iscritti negli albi la disposizione dell'art. 16 del decreto suddetto.

Nei casi in cui l'esercizio della attività professionale è subordinato ad autorizzazione o concessione dell'autorità governativa, la cancellazione dall'albo comporta la perdita dell'autorizzazione o concessione.

Art. 20.

Le Commissioni incaricate della revisione degli albi hanno i medesimi poteri attribuiti alle Commissioni per l'epurazione dall'art. 19 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Le dette Commissioni procedono su richiesta dell'Alto Commissario, al quale gli organi incaricati della tenuta degli albi rimettono gli elementi in loro possesso e le denunce ad essi pervenute.

Nei casi di particolari gravità le Commissioni possono, in pendenza del procedimento per la revisione, sospendere dall'esercizio della professione, arte o mestiere, fino alla definizione del procedimento, le persone contro le quali si procede.

Art. 21.

I ricorsi avverso le deliberazioni della Commissione per la revisione delle iscrizioni negli albi sono presentati nella segreteria della stessa Commissione e sono da questa trasmessi, unitamente agli atti, alla Commissione centrale competente.

Art. 22.

Le deliberazioni delle Commissioni incaricate della revisione degli albi, trascorsi i termini per ricorrere senza che sia stato prodotto ricorso, e le deliberazioni delle Commissioni centrali sono dalla segreteria comunicate agli organi incaricati della tenuta degli albi per i provvedimenti di esecuzione delle deliberazioni medesime.

Art. 23.

Alle Commissioni incaricate della revisione degli albi si applica l'ultimo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Qualora un unico organo sia incaricato della tenuta di più albi professionali, se il rilevante numero degli iscritti lo renda necessario, il Ministro competente può disporre che siano costituite Commissioni diverse per la revisione delle iscrizioni nei singoli albi.

Art. 24.

Il Ministro competente può disporre che la revisione degli albi, prevista dall'art. 23 del decreto legislativo

27 luglio 1944, n. 159, sia fatta in primo grado da una Commissione per due o più albi tenuti presso sedi vicine, quando ciò si ravvisi opportuno per il numero esiguo degli iscritti nei singoli albi.

Art. 25.

Agli effetti dei termini stabiliti dall'art. 25 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, il procedimento per l'epurazione si considera iniziato dalla data della comunicazione degli addebiti all'interessato.

Per l'impiegato che sia stato sospeso dall'ufficio prima di tale comunicazione il procedimento si considera iniziato dalla data del provvedimento di sospensione. Se tuttavia questa data sia anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, il procedimento si considera iniziato il 16° giorno da quello in cui il decreto entrerà in vigore, quando la comunicazione degli addebiti non sia stata fatta.

Art. 26.

Quando, in conseguenza della liberazione dei territori attualmente non liberati, risultino a carico di persone soggette a giudizio di epurazione gravi elementi concernenti addebiti che non poterono prima essere conosciuti, il Presidente del Consiglio dei Ministri può, con suo decreto, disporre che il termine previsto nel 1° comma dell'art. 25 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, decorra, nei confronti delle dette persone, dalla data prevista dal terzo comma dell'articolo stesso.

Art. 27.

Quando ricorra la gravità preveduta dal secondo comma dell'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, possono essere sottoposti a giudizio di epurazione, da svolgersi nei modi e nei termini previsti, anche coloro che sono stati collocati a riposo dopo il 25 luglio 1943, agli effetti dell'eventuale perdita del diritto a pensione.

Art. 28.

La revisione dei provvedimenti ai sensi del secondo comma dell'art. 44 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, ha luogo su richiesta degli interessati, da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, alla segreteria della competente Commissione di epurazione, ovvero all'Amministrazione dalla quale l'impiegato dipendeva.

Il giudizio di revisione si svolge con le norme prescritte dal decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 29.

L'impiegato, per il quale la Commissione di epurazione di primo grado si è pronunciata per la dispensa dal servizio, deve essere immediatamente sospeso ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 30.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto o di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SPORZA — CIANCA —
DE GASPIRI — RUINI — SARAGAT
— TOGLIATTI — CARANDINI —
TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI
— CASATI — DE COURTIEN —
PIACENTINI — DE RUGGIERO —
MANCINI — GULLO — CERABONA
— GRONCHI.

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 1. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1944.

Divieto di macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino.

**IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE**

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina dell'approvvigionamento, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 50/B, sulla istituzione del Commissariato generale dell'alimentazione;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1944, n. 63, che dispone il passaggio del Commissariato generale della alimentazione alla dipendenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta la necessità di adottare provvedimenti, in attesa dei risultati del censimento del bestiame, atti a salvaguardare ed incrementare il patrimonio bovino, bufalino ed equino, fortemente depauperato per causa di guerra e a seguito di macellazioni clandestine;

Decreta:

Art. 1.

E' vietata la macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino.

Art. 2.

In deroga a quanto disposto all'art. 1 sono consentite, con l'osservanza delle norme di cui al presente decreto:

a) le macellazioni di urgenza per malattia o per altra diversa causa;

b) le macellazioni di capi di bestiame di scarto o di riforma;

c) le macellazioni di capi di bestiame giovani che non possono essere destinati all'allevamento.

Art. 3.

Le macellazioni di urgenza, di cui alla lettera a) dell'art. 2, fatte restando le disposizioni previste nel R. decreto 28 dicembre 1928, n. 3292, sono autorizzate dall'autorità sanitaria comunale soltanto in casi di

comprovata necessità e le carni vengono immesse al consumo secondo le modalità stabilite dalla competente Sezione provinciale dell'alimentazione (Sepral), alla quale il sindaco del Comune comunica l'avvenuta macellazione con le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome del possessore dell'animale;

b) specie, razza, categoria, età, peso vivo, qualità, resa;

c) referto sanitario in base al quale è stata autorizzata la macellazione;

d) prezzo e modalità dell'immissione delle carni al consumo.

Art. 4.

I possessori di bestiame, di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2, sono obbligati a denunciare all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura (Upsea) i capi di bestiame che intendono destinare alla macellazione.

La denuncia, da presentarsi al Comune di residenza del bestiame, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e recapito del possessore del bestiame;

b) specie, razza, categoria, età del bestiame;

c) ragioni per le quali si intende destinare l'animale alla macellazione.

Art. 5.

Il sindaco del Comune rinette immediatamente la denuncia all'Upsea che, in esecuzione delle disposizioni impartite dalla Sepral ed in base alle denunce ricevute, provvede ad indire ed organizzare appositi raduni oppure ad assegnare direttamente i capi di bestiame, allorché non sia ritenuto conveniente indire raduni per lo scarso numero degli animali o per la loro particolare dislocazione.

L'Upsea, inoltre, dà comunicazione al possessore del bestiame della data e località del raduno o della disposta assegnazione del bestiame indicando il nominativo dell'assegnatario.

Art. 6.

La valutazione del bestiame è fatta sulla base di apposita tabella compilata dall'autorità provinciale competente e approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) in caso di raduno, da una Commissione nominata dal prefetto e composta da un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che la presiede, da un rappresentante degli agricoltori e da un rappresentante dei macellai;

b) in caso di assegnazione diretta, di accordo fra il possessore del bestiame e l'acquirente assegnatario, e, ove non si raggiunga l'accordo, dal veterinario del Comune di residenza del bestiame.

Le determinazioni della Commissione e del veterinario sono definitive.

Art. 7.

La Commissione, in sede di valutazione del bestiame, accerta che gli animali presentati abbiano le caratteristiche richieste per la macellazione alle lettere b) e c) dell'art. 2; e qualora gli animali stessi presentino la possibilità di una ulteriore proficua utilizzazione, li consegna, per la destinazione al ripopolamento, agli acquirenti indicati dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

In tal caso i prezzi di tabella stabiliti dall'autorità provinciale competente vanno maggiorati del 20 %.

Art. 8.

Gli animali destinati alla macellazione sono consegnati, nel luogo di raduno, agli enti o persone designati dalle Sezioni dell'alimentazione delle provincie in favore delle quali il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha disposto le assegnazioni.

Art. 9.

Per ciascun raduno deve essere redatto, in triplice esemplare, un verbale contenente tutti gli elementi della valutazione da consegnarsi all'Ispettorato agrario, all'Upsea ed all'acquirente.

Il pagamento va fatto dall'acquirente assegnatario, nel luogo di raduno, direttamente al conferente il bestiame.

Art. 10.

Le spese per il funzionamento della Commissione fanno carico all'acquirente e debbono essere corrisposte, nel luogo di raduno e nella misura e nei modi stabiliti dal prefetto, al presidente della Commissione, che provvede al pagamento delle spese di trasporto e alla corresponsione della diaria ai componenti della Commissione stessa.

Art. 11.

I prezzi di vendita delle carni sono stabiliti dalle Sezioni dell'alimentazione delle provincie di consumo, sulla base del prezzo di acquisto del bestiame, delle spese sostenute per la valutazione, trasporto e simili, nonché dei normali utili commerciali.

Art. 12.

La immissione al consumo delle carni è disciplinata dalle Sezioni dell'alimentazione delle provincie di consumo, a norma delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 13.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastano con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Nomina del direttore generale amministrativo dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia « E.N.D.S.I. ».

Con deliberazione del Comitato direttivo dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), è stato nominato direttore generale amministrativo dell'Ente stesso l'ingegnere Giovanni Vicentini.

**DISPOSIZIONI E COMUNICATI
DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO**

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 72 del 24 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 1° novembre 1944.

G. R. UPJOHN

BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 73 del 26 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

in data 3 novembre 1944.

G. R. UPJOHN

BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata